



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore Dr.ssa Maria Tudino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ ; R.G. promossa da:
_____, in persona del legale rappresentante pro tempore
con sede in _____ alla _____, rappresentata
e difesa in virtù di mandato posto in calce al ricorso dall'Avv.
_____ e dall'Avv. _____ nel cui
studio in _____ alla _____ ha eletto domicilio
_____ -ricorrente-
_____ contro
_____, in persona del procuratore speciale _____,
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Francesco Napolitano
(C.F. NPLFNC65H14F839F) nel cui studio in Napoli al Viale Augusto n.162 ha eletto
domicilio _____ -resistente-
_____ -resistente contumace-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.09.2025 da intendersi qui ritrascritte
integralmente.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.316 c.p.c. la _____ conveniva in giudizio innanzi
all'intestata autorità giudiziaria _____ e la _____ per
sentir -previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro
de quo del conducente della Volkswagen tg _____ di proprietà della
condannare la compagnia di assicurazioni ex art.149 D.Lgs.n.209/05 al risarcimento

di tutti i danni subiti dalla propria Smart Fortwo Coupe tg. in seguito al sinistro verificatosi il 29.08.2024, alle ore 20:30 circa, in Pagani alla Via Madonna Di Fatima. Assumeva parte ricorrente che nelle predette circostanze di tempo e di luogo la propria autovettura veniva tamponata dalla autovettura Volkswagen Touareg tg. il cui conducente non manteneva la dovuta distanza di sicurezza.

Asseriva che il proprio veicolo per effetto dell'urto subito andava ad impattare con la sua parte anteriore contro un muro ivi posto riportando danni sia alla parte posteriore che alla parte anteriore ammontanti ad € 11.468,66 come da preventivo versato in atti. Concludeva sostenendo che, nonostante lettera di messa in mora con la quale richiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo e di invito alla stipula della negoziazione assistita, nulla otteneva.

Si costituiva in giudizio la che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne contestava la fondatezza insistendo per il suo rigetto.

Alla prima udienza fissata per il 15.09.2025 parte resistente si riportava alla propria comparsa ed in particolare alla sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione sulla predetta eccezione.

Il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente all'atto dell'iscrizione a ruolo ha depositato solo il ricorso e la procura alle liti, nessun altro documento.

La riforma Cartabia ha precluso in generale la produzione tardiva di documenti salvo che il documento non si sia formato dopo la costituzione in giudizio o non sia stato prodotto per esigenze derivanti dalle difese avversarie ciò al fine di garantire sempre il contraddittorio tra le parti.

Nel caso de quo la ricorrente nulla ha provato in tal senso limitandosi a richiedere un rinvio ex art.281 duodecies quarto comma c.p.c. che non può certamente essere concesso per depositare documenti che dovevano essere depositati all'atto della iscrizione a ruolo in quanto posti a sostegno della fondatezza del ricorso.

Stante la novità dell'argomento trattato le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

-dichiara il ricorso inammissibile;

-compensa le spese di lite.

Così deciso in Nocera Inferiore il 17.09.2025

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE